

COMUNE DI PERANO

(PROV. DI CHIETI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

Seduta del 22-02-2021

Oggetto: Imposta Municipale Unica 2021 - Conferma aliquote.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 21:00 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano

	Presenti	Assenti
BELLISARIO GIANNI	Presente	
DE LAURENTIS NICOLA	Presente	
PUGLIESE CARMINE	Presente	
PELLICCIOTTA GIULIO	Presente	
NATALE MARCELLA	Presente	
IMPICCIATORE EVANDRIO	Presente	
ANGELUCCI DAMIANO	Presente	
PELLICCIOTTA AMADIO	Presente	
PASQUINI MARCO	Presente	
MEMMO NICOLA	Presente	
PERRETTI MANUEL	Assente	
Totale	10	1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Maria Giovanna Maturo**, la quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **GIANNI BELLISARIO** nella qualità di , assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Visto l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di C. C. n. 7 del 21/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 21/09/2020 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

Visto l'art. 1, comma 48, della L. n. 178/2020 che dispone, che con decorrenza 1° gennaio 2021, "per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)"

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. n. 296/06;

Visto l'art. 107, comma 2, del D. L. 17/03/2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, comma 3-bis, del D. L. 19/05/2020, n. 34, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019 dispone che "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Considerato che:

- il comma 756 della L. n. 160/2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo

fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18/02/2020 ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2021 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2020 con deliberazione di C. C. n. 8/2020, che qui si intende integralmente richiamata;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare per il 2021 le aliquote di legge stabilite per l’Imposta Municipale Propria come segue:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 6 per mille;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
 - 4) terreni agricoli: esenti;
 - 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,1 per mille;
 - 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 per mille;
 - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. n. 178/2020, “a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”;

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

5. Di dichiarare con la medesima votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

PARERE TECNICO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLA DE LAURENTIS

PARERE CONTABILE

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
0 NICOLA DE LAURENTIS

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIANNI BELLISARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Giovanna Maturo

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 26-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(**Maria Giovanna Maturo**)

=DIVENUTA ESECUTIVA IL 22-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(**Maria Giovanna Maturo**)